

Relazione illustrativa

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2012 - recante l'abilitazione di Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio, al rilascio della certificazione attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto dell'articolo 4bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002, richiamato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

Articolo 1

La disposizione conferisce l'abilitazione a rilasciare la certificazione attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto dell'articolo 4bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002, richiamato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

La disposizione è resa necessaria, anche nel perdurare dell'assenza di ratifica della Convenzione di Atene per lo Stato italiano, alla luce del termine ultimo di adeguamento previsto dal citato regolamento (CE) n. 392/2009 che, in quanto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, nel richiamare alcune delle norme contenute nella citata Convenzione, fa espresso rinvio alle attività dell'autorità nazionale di certificazione delle garanzie assicurative.

La nomina di Consap S.p.A., quale Ente abilitato, è resa opportuna dall'esperienza maturata dalla Concessionaria, in campo assicurativo pubblico ed internazionale, anche nell'ambito delle convenzioni internazionali vigenti, per le quali risulta essere ente già abilitato al rilascio delle previste certificazioni (Convenzione Bunker Oil e CLC).

Articolo 2

La disposizione stabilisce che le modalità di richiesta e rilascio, da parte di Consap S.p.A., della certificazione prevista al comma 1, siano determinate con separata apposita Convenzione stipulata tra Consap e Ministero dello sviluppo economico.

La citata convenzione, nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 settembre 2010 (che disciplina il caso analogo di rilascio della certificazione Bunker Oil, da parte di Consap S.p.A.), prevederà le modalità con cui sarà determinato il costo del certificato a carico dei richiedenti, ad esclusivo rimborso delle connesse attività istruttorie e nel rispetto dello Statuto Consap, articolo 15, comma 5, ove è previsto il rispetto (e la verifica da parte del MEF) del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.